

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Premessa :

Il presente Atto Normativo costituisce attuazione dell'art. 21 comma 1 dello Statuto Nazionale, per quanto concerne l'Associazione Azione Cattolica della diocesi di Aosta.

L'Associazione Diocesana già da anni operante nella Diocesi di Aosta intende, con questo atto, dare attuazione allo Statuto Nazionale.

1. Identità e scopo dell'AC diocesana

L'Azione Cattolica della Diocesi di Aosta, alla luce degli articoli 1 – 10 dello Statuto Nazionale, è un'associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria, organica e in diretta collaborazione con la Gerarchia per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa che è in Aosta.

L'Azione Cattolica della Diocesi di Aosta offre la propria collaborazione al Vescovo ed ai suoi sacerdoti, in un rapporto di piena comunione e fiducia, per contribuire all'elaborazione e all'esecuzione dell'azione pastorale che, riconoscendo e valorizzando la pluralità dei soggetti ecclesiali, ciascuno secondo la propria identità e secondo il proprio servizio, rende ricca e vitale la Chiesa locale.

2. L'adesione all'AC

L'adesione all'Ac è **un atto personale**, normalmente maturato attraverso l'esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale; ciò vale per ogni età, secondo le caratteristiche proprie di ciascuna. L'adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal regolamento dell'AC nazionale, secondo le modalità precisate dal regolamento diocesano.

L'adesione all'AC in diocesi **significa la scelta** del laico di aderire alla Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell'associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, con la preghiera, l'impegno attivo, il sacrificio, lo studio. L'adesione all'AC comporta il contributo anche economico, la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi e alla elezione dei responsabili, la disponibilità ad assumere responsabilità nella vita associativa.

3. La costituzione e la struttura associativa dell'AC in diocesi

Ai sensi dell'art. 23 statuto nazionale, l'AC di Aosta si organizza in una **struttura unitaria e articolata** per territorio, fasce di età, ambiente.

L'**associazione territoriale** (parrocchiale e interparrocchiale) è costituita da aderenti ragazzi, giovani e adulti come specificato nel regolamento diocesano.

Possono inoltre costituirsi, per specifiche esigenze pastorali, gruppi di AC a carattere zonale o diocesano che sviluppano una **specifica attenzione** ad un ambiente, età o condizione di vita, come specificato nel regolamento diocesano.

Uno o più gruppi di ambiente possono costituire a livello diocesano un **movimento di AC**: il Movimento Studenti, il Movimento Lavoratori. La costituzione e l'organizzazione di un movimento diocesano di AC fa riferimento al rispettivo Documento normativo nazionale. Per quanto riguarda la costituzione di MEIC, MIEAC, FUCI, si rimanda allo Statuto e al regolamento nazionale.

L'AC diocesana e le sue articolazioni si organizzano e operano in **forma democratica**, quanto all'elezione dei responsabili e all'individuazione dei programmi di attività e alla assunzione delle scelte che orientano il cammino associativo.

4. L'AC diocesana - Organismi dell'AC diocesana ed elezione dei responsabili diocesani

Organi dell'AC diocesana sono:

a) L'assemblea diocesana

L'associazione diocesana si può riunire in assemblea secondo diversi scopi con le modalità previste dagli articoli del regolamento diocesano.

Le tipologie di assemblea diocesana che si possono configurare sono tre: l'assemblea ordinaria, l'assemblea elettiva e l'assemblea normativa.

1. L'ASSEMBLEA DIOCESANA ORDINARIA

L'assemblea diocesana ordinaria è costituita da tutti gli aderenti giovani e adulti dell'associazione diocesana, dai rappresentanti dei Movimenti diocesani di Azione Cattolica, dai componenti il consiglio diocesano e dalla presidenza diocesana in carica; i ragazzi sono rappresentati dai loro educatori. Il consiglio diocesano può stabilire che i ragazzi siano coinvolti nell'assemblea ordinaria secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

L'assemblea si riunisce per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, incontrare il Vescovo, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte.

2. L'ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA

In base alle scadenze fissate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, l'assemblea diocesana si riunisce in veste elettiva e provvede a eleggere i responsabili diocesani che costituiscono il consiglio diocesano di Azione Cattolica.

Hanno diritto di voto i membri del consiglio e della presidenza diocesani uscenti, i presidenti parrocchiali e i membri del consiglio dell'associazione territoriale in carica, nonché i rappresentanti designati nelle assemblee territoriali, in numero previsto dal regolamento diocesano.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

All'assemblea diocesana elettiva è invitato il Vescovo e può parteciparvi un rappresentante della delegazione regionale e/o del Consiglio Nazionale di Azione Cattolica.

L'assemblea diocesana elettiva può coincidere con quella ordinaria nell'anno in cui si renda necessario rinnovare le cariche diocesane.

3. L'ASSEMBLEA DIOCESANA NORMATIVA

L'assemblea diocesana normativa è convocata per la modifica dell'Atto Normativo diocesano in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione nazionale.

Può essere convocata dalla Presidenza o secondo altre modalità stabilite dal regolamento diocesano.

Hanno diritto di voto gli stessi membri dell'assemblea diocesana elettiva di cui al punto precedente

L'assemblea diocesana normativa è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e le sue decisioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

b) Il consiglio diocesano;

Il consiglio diocesano è composto da:

- i membri eletti dall'assemblea elettiva, il cui numero è stabilito dal regolamento diocesano con un minimo di 12 membri ad un massimo di 15 membri con diritto di voto,
- i membri della Presidenza, con diritto di voto;
- i segretari dei movimenti (MSAC e MLAC), con diritto di voto;
- altri membri che il consiglio può cooptare, senza diritto di voto.

Al consiglio diocesano spettano:

l'elezione dei membri elettivi della Presidenza, la definizione e la verifica della programmazione associativa nel quadro delle linee e degli obiettivi approvati dall'Assemblea, le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo, la determinazione delle quote associative, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali.

Per affrontare specifiche tematiche o per progetti specifici, il consiglio diocesano può nominare delle Commissioni.

c) La Presidenza diocesana;

La Presidenza provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio.

La Presidenza diocesana è composta da:

- il Presidente;

- da due a quattro Vice-Presidenti dell'Associazione, Giovani e Adulti, con compiti di seguire le finalità associative con riferimento ai Settori. Il numero dei Vice-Presidenti è definito secondo le norme previste dal Regolamento Diocesano;
 - da un responsabile e da un vice responsabile ACR; il Vice-Responsabile dell'A.C.R. partecipa agli incontri della Presidenza Diocesana, ma senza diritto di voto; esercita il diritto di voto solo in assenza del Responsabile A.C.R.;
 - un Segretario;
 - un Amministratore.
- d) Il Presidente;**
Al Presidente spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione ed il pieno funzionamento dei suoi organi.
- e) Équipes di settore;**
I vicepresidenti ed i responsabili ACR, al fine di condurre a termine gli incarichi loro affidati secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Diocesano, si avvalgono della collaborazione di uffici (o équipes) della cui composizione e organizzazione sono responsabili.
- f) Comitato dei Presidenti delle associazioni territoriali;**
Il Comitato Presidenti, composto dai presidenti parrocchiali, esprime pareri circa le realtà territoriali dell'AC e collabora con la Presidenza ed il Consiglio Diocesano per la definizione e realizzazione di iniziative e progetti che richiedano un particolare apporto delle parrocchie.

Ai sensi dell'art. 22 Statuto, la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni e il funzionamento di tali organi, nel quadro delle indicazioni dello statuto nazionale, sono fissate dal regolamento diocesano.

Per quanto riguarda i limiti di età previsti per l'elettorato in associazione si prevede che il diritto di voto è esercitato dall'aderente a condizione di aver compiuto il 14° anno di età (elettorato attivo). Sono, invece, titolari dell' elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età.

I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

Per ciò che concerne i casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici non compatibili con incarichi direttivi dell'associazione, si rimanda a quanto stabilito dal regolamento di attuazione nazionale all'articolo 12.

5. L'associazione territoriale (parrocchiale o interparrocchiale)

Organi dell'associazione parrocchiale o interparrocchiale sono:

a) L'assemblea unitaria

E' costituita da tutte le persone che aderiscono all'AC nella parrocchia o territorio altrimenti definito; i ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

L'assemblea si riunisce per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'assemblea partecipa il parroco o suo delegato. Hanno diritto di voto tutti i soci giovani e adulti regolarmente iscritti.

All'assemblea partecipano con diritto di parola i simpatizzanti all'AC

In base alle scadenze fissate da statuto e regolamento nazionale, l'assemblea unitaria provvede a eleggere i responsabili dell'AC parrocchiale/territoriale che costituiscono il consiglio dell'associazione territoriale.

b) Il consiglio dell'associazione

E' costituito dal presidente e dagli altri responsabili eletti dall'assemblea in rappresentanza dei giovani, degli adulti e degli educatori ACR, secondo quanto previsto dal regolamento diocesano.

Prima delle elezioni, è opportuno che il Consiglio uscente curi la composizione di una lista delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa in qualità di presidente o consigliere, avendo cura che siano rappresentate tutte le componenti dell'associazione.

I componenti il consiglio dell'associazione territoriale vengono comunicati ufficialmente all'AC diocesana tramite verbale; in tal modo vengono confermati anche come componenti dell'assemblea diocesana con diritto di voto.

Il consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

c) Il presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea, ratificato dal consiglio e nominato dal Vescovo, con il consenso del parroco o del responsabile ecclesiastico territoriale, che partecipa all'assemblea elettiva.

Il presidente propone al consiglio dell'Associazione la nomina del segretario-amministratore. Il Consiglio dell'Associazione nomina il segretario-amministratore.

Ai sensi dell'art. 23 Statuto, la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni e il funzionamento di tali organi, nel quadro delle indicazioni dello statuto nazionale, sono fissate dal regolamento diocesano.

Per quanto concerne i limiti dell'elettorato attivo e passivo nelle associazioni parrocchiali o interparrocchiali si rimanda a quanto previsto dall'articolo 4 del presente atto normativo.

Per quanto non espressamente precisato, in merito alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana

6. La costituzione di una nuova associazione territoriale e di un nuovo gruppo diocesano

L'associazione diocesana si propone una **comunicazione** costante con le parrocchie e le strutture ecclesiali in cui si articola la diocesi, volta a fondare gruppi e associazioni territoriali in spirito di collaborazione con i parroci, i religiosi, i diaconi.

E' opportuno che la costituzione di nuove associazioni territoriali avvenga attraverso un **cammino formativo ed ecclesiale** di un nucleo di laici sostenuto dal centro diocesano; un cammino che comprende:

- a. un lavoro culturale sulla posizione dei laici nella chiesa e nella società e sui problemi emergenti nel mondo di oggi in relazione alla fede;
- b. un percorso di vita di gruppo e di rapporti interpersonali in cui si sperimenti il tipo di formazione, di ricerca spirituale e di servizio proprio dell'Associazione di AC,
- c. una assemblea fondativa, in cui l'associazione territoriale si costituisce e traccia un proprio programma.

Spetta al consiglio diocesano riconoscere la **costituzione di un nuovo gruppo diocesano** o associazione territoriale di AC ed i rispettivi responsabili, rappresentanti all'assemblea diocesana.

L'unificazione di associazioni parrocchiali già costituite in una nuova associazione territoriale può avvenire a seguito di esigenze pastorali o particolari delle associazioni, su decisione del Consiglio delle associazioni coinvolte. Nel caso di impossibilità di funzionamento di uno o più Consigli, la decisione di unione è deliberata dal Consiglio diocesano.

Si demanda al regolamento diocesano per le modalità di attuazione.

7. Collegio assistenti

Nello spirito di cui all'art. 10 dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento di attuazione nazionale il Collegio assistenti, eventualmente integrato con la presenza di diaconi, religiose e religiosi, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute degli organi deliberativi (Assemblea, Consiglio e Presidenza)

8. La partecipazione all'ACI nazionale e il collegamento regionale

E' compito della presidenza e del consiglio diocesano curare i rapporti con l'AC nazionale e con il collegamento regionale, recependone le indicazioni, discutendole e proponendole a livello diocesano e parrocchiale, offrendo un'attiva collaborazione alle iniziative nazionali e regionali, contribuendo con la riflessione e la messa in comune delle esperienze alla elaborazione di percorsi comuni, sussidi e strumenti formativi e missionari, partecipando ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'associazione. L'AC diocesana sostiene e collabora ai progetti internazionali dell'AC.

9. La gestione amministrativa ed economica dell'AC diocesana

La gestione amministrativa ed economica è responsabilità della presidenza diocesana, che la esercita in forma collegiale ed in particolare attraverso l'opera dell'amministratore.

E' compito del consiglio diocesano, su proposta del Presidente diocesano, nominare un **comitato per gli affari economici** per sostenere il lavoro dell'amministratore, individuando persone competenti idonee a fornire gli opportuni consigli. La composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni e il funzionamento di tali comitato sono fissate dal regolamento diocesano.

La presidenza diocesana redige annualmente la bozza del rendiconto economico e finanziario che sottopone, entro la fine del mese di febbraio, al consiglio diocesano per l'approvazione.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dal consiglio diocesano entro la fine del mese di aprile.

Le attività realizzate dall'associazione non hanno scopo di lucro e sono orientate a finalità religiose, educative e di solidarietà.

Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

10. Rappresentanza e sede

L'AC diocesana di Aosta è rappresentata dalla presidenza diocesana in carica, costituita secondo le indicazioni statutarie e le specificazioni contenute nel presente atto normativo. Il rappresentante legale è il presidente diocesano in carica.

La sede dell'AC diocesana è fissata nel comune di Aosta.

11. Approvazione e modifica dell'atto normativo

Ogni modifica al presente atto normativo deve essere approvata dall'assemblea diocesana normativa.

L'atto normativo e le modifiche successive diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal consiglio nazionale secondo le procedure previste dal regolamento nazionale.

Per le eventuali integrazioni all'atto normativo che dovessero essere richieste dal consiglio nazionale, l'assemblea diocesana può conferire mandato al consiglio diocesano per il loro recepimento.

12. Approvazione e modifica del regolamento diocesano

L'approvazione e le eventuali modifiche del regolamento diocesano spettano al consiglio diocesano. In caso di rinnovo del consiglio diocesano, lo stesso nella sua prima seduta dovrà comunque riapprovare il regolamento diocesano apportando eventuali modifiche e/o integrazioni.

13. Scioglimento dell'associazione diocesana e destinazione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione diocesana deve essere deliberato dall'Assemblea diocesana normativa appositamente convocata e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo.

In tale caso il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14. Norma di rinvio

Per quanto non specificamente riportato nel presente Atto Normativo e successivo regolamento diocesano, si fa riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale.